



QUADERNI DI SOSTENIBILITÀ

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2023/958 - 959

ETS 2



Contesto normativo

Il numero di aziende soggette al sistema di scambio delle quote di emissione di gas serra si amplierà grazie all'adozione delle nuove normative europee mirate a combattere i cambiamenti climatici. Queste regole contribuiranno a **ridurre le emissioni** nette di gas serra di almeno il **55%** entro il **2030** e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo è quanto stabilito dal decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri n. 93 del 4 settembre 2024, in attuazione della legge di delegazione europea 2022-2023.

Quali sono le nuove aziende soggette al sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU-ETS)?

Il decreto legislativo recepisce le direttive 2023/958/UE e 2023/959/UE relative al **sistema di scambio delle quote di emissione** dell'UE (EU-ETS) e la decisione (UE) 2015/1814, che istituisce una **riserva stabilizzatrice del mercato** nel sistema EU-ETS. Di conseguenza, il nuovo decreto legislativo modificherà il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che rappresenta la normativa di attuazione della direttiva 2003/87/CE.

Cos'è il Sistema di Scambio

Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE, è lo strumento principale dell'UE per ridurre le emissioni di CO2 nei settori industriali e dell'aviazione. Funziona secondo il principio del "**Cap and Trade**", che stabilisce un tetto massimo di emissioni di gas serra (GHG) per gli impianti obbligati. Entro questo limite, le aziende **possono acquistare o vendere** quote in base alle loro necessità.

Gli obblighi previsti includono il **monitoraggio** e la **rendicontazione** delle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente entro il **31 marzo di ogni anno** per l'anno precedente, la **comunicazione** del livello di attività per ogni sottoimpianto e la **restituzione** di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno precedente.

Le direttive 2023/958/UE e 2023/959/UE, parte del pacchetto "Fit for 55%", mirano a raggiungere il nuovo obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030, includendo nuovi settori energetici e industriali e le relative aziende obbligate.

Come funziona

La direttiva 2023/958/UE, oltre a modificare la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni, ha introdotto il nuovo sistema di scambio di quote di emissione "**ETS 2**". Questo nuovo sistema, che funzionerà in parallelo all'attuale ETS, avrà un proprio mercato delle quote a partire dal **2027**, con meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici soggetti regolamentati, per i quali **non sono previsti rilasci gratuiti di quote**.

Dal **1° gennaio 2024**, gli obblighi di **monitoraggio** e **comunicazione** delle emissioni saranno estesi anche agli **impianti di incenerimento** dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Questo permetterà alla Commissione europea di valutare e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro luglio 2026, sulla fattibilità dell'inclusione di questi impianti nell'EU ETS, con l'obiettivo di includerli effettivamente a partire dal 028.



Soggetti Obbligati

La direttiva 2023/959/UE ha introdotto obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi, ampliato l'EU ETS a nuovi settori e modificato la decisione (UE) 2015/1814. Tra i principali cambiamenti:

- Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono stati aumentati: entro il **2030**, le emissioni dei settori coperti dall'EU ETS dovranno essere ridotte del **62%** rispetto ai livelli del **2005**, rispetto al precedente obiettivo del 43%.
- L'EU ETS è stato esteso a nuovi settori, tra cui il trasporto marittimo e i combustibili utilizzati nell'edilizia, nel trasporto stradale e in altri settori.
- La decisione (UE) 2015/1814, che istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato, è stata modificata.

I settori obbligati dall'EU ETS includono **industrie ad alta intensità energetica** come **raffinerie** di petrolio, **acciaierie**, impianti di **produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi, prodotti chimici organici** su larga scala e il settore dell'**aviazione civile**. Ogni operatore deve compensare annualmente le proprie emissioni effettive con un corrispondente quantitativo di quote.

In Europa, il sistema coinvolge **migliaia di aziende** produttrici di gas serra, con oltre **11.000 impianti industriali** e circa **600 compagnie aeree**. In Italia, sono disciplinati circa **1.200 soggetti**, che rappresentano circa il 40% delle emissioni nazionali di gas serra.

Con le nuove norme del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, il sistema ETS includerà anche il **trasporto marittimo** e i **combustibili** utilizzati nell'**edilizia** e nel **trasporto stradale**. Le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 riguardano navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas serra durante le tratte commerciali.

Si stima che l'inclusione del comparto marittimo estenderà gli obblighi di compliance a oltre **100 compagnie** di navigazione con circa **600 imbarcazioni**. Inoltre, l'istituzione dell'ETS 2 creerà un nuovo mercato parallelo di quote per il settore dei trasporti, degli edifici e dei cosiddetti "settori aggiuntivi" come **piccola industria, manifattura e costruzioni edili** non inclusi nell'attuale sistema ETS.

I soggetti regolamentati dal nuovo sistema ETS 2 saranno **coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili** (solidi, liquidi e gassosi) nei settori finali d'uso per fini di combustione. In questo contesto, l'immissione in consumo dei prodotti energetici si considera realizzata con il pagamento delle accise, secondo le aliquote previste per i diversi settori finali d'uso.

In particolare, i soggetti obbligati sono **coloro che**, in base alla normativa fiscale vigente, **devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili** immessi in consumo per uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2.

Questi soggetti dovranno inoltre possedere una **specificata autorizzazione** a emettere, senza la quale non potranno continuare le loro attività.



Autorizzazione alle Emissioni

Per ottenere l'**autorizzazione a emettere gas a effetto serra** nel sistema ETS 2, i soggetti regolamentati devono seguire una **procedura specifica**.

Ecco i passaggi principali:

1. **Presentazione della domanda:** I gestori degli impianti devono presentare una domanda di autorizzazione al Comitato ETS almeno 90 giorni prima dell'inizio del funzionamento normale dell'impianto.
2. **Piano di monitoraggio:** Al momento della richiesta di autorizzazione, i soggetti regolamentati devono preparare e inviare un Piano di monitoraggio delle emissioni all'Autorità Nazionale Competente (ANC).
3. **Comunicazione delle emissioni storiche:** Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati devono comunicare all'ANC le emissioni storiche dell'anno 2024, che serviranno come base per il monitoraggio futuro.
4. **Autorizzazione a emettere:** Una volta completati questi passaggi, i soggetti regolamentati otterranno l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, necessaria per continuare le loro attività.

Per il Piano di monitoraggio delle emissioni nel sistema ETS 2, le imprese devono soddisfare una serie di requisiti specifici.

Ecco i principali:

1. **Documentazione dettagliata:** Le imprese devono fornire una documentazione completa e trasparente sulla metodologia di monitoraggio utilizzata.
2. **Valutazione dei rischi:** La documentazione deve includere una valutazione dei rischi associati, dimostrando che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi identificati.
3. **Conformità normativa:** Il Piano di monitoraggio deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 601/2012 e della Deliberazione n. 27/2012.
4. **Sistema di monitoraggio:** Le imprese devono implementare e mantenere un **sistema di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra documentato** e conforme al Regolamento MRR e alle linee guida nazionali.

Questi requisiti garantiscono che il monitoraggio delle emissioni sia accurato e affidabile, contribuendo agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall'UE.

Il Sistema delle Aste

Dal 2009, il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) ha accumulato un **surplus significativo** di quote. Questo è stato causato principalmente da due fattori:

- **La crisi economica del 2008**, che ha portato a emissioni inferiori alle previsioni e, di conseguenza, a una minore domanda di quote nel mercato del carbonio dell'UE.
- **Un afflusso elevato di crediti internazionali**, che potevano essere scambiati con quote e utilizzati per la conformità all'EU ETS fino al 2020.

Questo surplus ha determinato una riduzione dei prezzi delle quote, riducendo così l'incentivo per gli impianti e i gestori a ridurre le emissioni. Sebbene siano state adottate misure a breve termine per affrontare il surplus, nel **2018 è stata istituita la riserva stabilizzatrice del mercato (MSR)** per promuovere l'equilibrio e la resilienza a lungo termine del mercato del carbonio dell'UE.

Per riequilibrare l'offerta e la domanda a breve termine e ridurre la volatilità dei prezzi, la vendita all'asta di **900 milioni** di quote è stata inizialmente rinviata al **2019-2020**. Questo "backloading" delle aste, che mirava a modificare la distribuzione dei volumi di quote sulle aste nel periodo 2013-2020, è stato attuato mediante una modifica del regolamento sulle aste ETS.



Nel corso di tre anni, il volume d'asta è stato ridotto di:

- **400 milioni di quote nel 2014**
- **300 milioni di quote nel 2015**
- **200 milioni di quote nel 2016**

Considerando il mantenimento del surplus di quote nel mercato del carbonio dell'UE, le quote rinviate non sono state messe all'asta e sono state trasferite alla riserva stabilizzatrice del mercato.

La riserva stabilizzatrice del mercato (MSR), concordata nel 2015 come soluzione a lungo termine al surplus di quote, è stata istituita nel 2018 e ha iniziato a operare nel 2019. La MSR adegua l'offerta di quote da mettere all'asta nell'ambito dell'EU ETS di anno in anno, in base alle soglie predefinite del "**numero totale di quote in circolazione**" (TNAC). Il funzionamento regolato della MSR non lascia margine di discrezionalità alla Commissione o agli Stati membri:

- Quando il TNAC supera gli 833 milioni, la MSR ritira le quote dalle aste, riducendo l'offerta nel mercato del carbonio dell'UE. Le quote sono ritirate dalle aste a un tasso del 24% del TNAC, su un periodo di 12 mesi.
- Quando il TNAC scende al di sotto di 400 milioni, la MSR rilascia 100 milioni di quote per l'asta, aumentando l'offerta nel mercato del carbonio dell'UE.

Dal 2024 si applica un meccanismo specifico quando il TNAC è compreso tra 833 e 1.096 milioni. La MSR continua a ritirare quote dalle aste, ma il volume di ritiro è pari alla differenza tra il TNAC e 833 milioni. Questo meccanismo attenua l'"effetto soglia" e dà maggiore fiducia agli stakeholder circa la prevista fornitura di quote alle aste a breve termine.

A partire dal 2023, le quote detenute nella MSR al di sopra di una determinata soglia sono invalidate annualmente. Le quote invalidate sono **rimosse definitivamente e non possono più essere svincolate** dalla MSR. Nel 2023, la soglia di invalidazione applicabile è stata pari al volume di quote messe all'asta nel 2022. Dal 2024, la soglia applicabile è fissata a **400 milioni di quote**.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni per la mancata conformità al Piano di monitoraggio nel sistema ETS 2 **possono essere piuttosto severe**.

Ecco alcune delle principali:

1. **Mancato invio del Piano di Monitoraggio**: Se il Piano di Monitoraggio non viene inviato entro 30 giorni, può essere applicata una sanzione che varia **da 1.000 a 5.000 euro**.
2. **Mancato aggiornamento del Piano di Monitoraggio**: In caso di mancato aggiornamento del Piano di Monitoraggio entro 30 giorni nei casi di modifica dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività superiori al 20%, modifica alla natura e funzionamento dell'impianto, o modifiche significative del sistema di monitoraggio, può essere applicata una sanzione simile.
3. **Mancata comunicazione delle emissioni**: Se le emissioni non vengono comunicate entro il 30 aprile di ogni anno, può essere applicata una sanzione amministrativa **da 10.000 a 100.000 euro**, aumentata di **100 euro per ogni tonnellata di CO2 indebitamente rilasciata**.

Queste sanzioni sono progettate per garantire che le imprese rispettino rigorosamente le normative e contribuiscano efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas serra.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

www.atlanteconsulting.it